



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

COMMISSIONE PROVINCIALE DEGLI USI DI MILANO

ALBERGHI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 26 settembre 1989

Ultima revisione

Approvazione del testo da parte della Commissione Provinciale Usi: 2 dicembre 2016

Approvazione del testo da parte della Giunta Camerale: delibera n. 220 del 19 dicembre 2016

SOMMARIO

Ammissione agli alberghi.....	Art.	1
Prenotazione di camere.....	Art.	2
Condizione e durata del contratto.....	Art.	3
Prenotazione di servizi extra	Art.	4
Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali	Art.	5
Letto aggiunto e camera a due letti.....	Art.	6
Pagamento dei conti.....	Art.	7
Pensione.....	Art.	8
Danni arrecati all'albergo dal cliente	Art.	9
Oggetti dimenticati/ritrovati	Art.	10

Art. 1 - Ammissione agli alberghi

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Art. 2 - Prenotazione di camere

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta.

La prenotazione garantita con caparra o con carta di credito o altre modalità richieste dall'albergatore è valida fino alle ore 10 del giorno successivo. In caso di mancato arrivo da parte del cliente viene addebitato il costo della prima notte.

La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito.

La prenotazione può essere assunta secondo la clausola "*prepagata non rimborsabile*".

Art. 3 - Condizioni e durata del contratto

Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità; la camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analogo sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di gravi motivi documentati, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale di minimo un giorno e massimo di tre giorni, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

Art. 4 - Prenotazione di servizi extra

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati), della radio e delle aree WI-FI disponibili, della TV, ad eccezione della pay TV se specificamente indicato e fruita, e delle attrezzature di pertinenza della camera, ai sensi della Legge Regionale vigente, in quanto facenti parte dell'attrezzatura della camera. Se apparecchi vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

Art. 5 - Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali

L'ammissione degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

Fuori dalla camera il cane è dotato di museruola.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo.

Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

Art. 6 – Letto aggiunto e camera a due letti

Se a richiesta del cliente in una camera singola si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti, un secondo letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35 % del prezzo della camera singola e comunque il totale non supera il prezzo della camera doppia.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera a due letti.

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

Nessun supplemento viene corrisposto per il bambino di età inferiore ai 12 anni che non utilizzi letto aggiunto.

Art. 7 - Pagamento dei conti

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione della ricevuta fiscale/fattura.

L'albergatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenere il bagaglio del cliente.

Art. 8 - Pensione

La «pensione» è oggetto di una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio e i pasti, con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo.

Quando il cliente gode di «pensione completa» l'albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione.

Salvo diversa convenzione si intende:

a) Pensione completa:

- il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo, e della cena;

b) Mezza pensione:

- il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure della cena;

c) Camera con piccola colazione:

- il pernottamento con la piccola colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la piccola colazione di tipo continentale;
- pranzo (menù del giorno);
- cena (menù del giorno).

Sono escluse dal prezzo pattuito per i pasti le bevande in genere, gli alcolici e i superalcolici.

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti.

L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali e comunque, in tal caso, può chiedere un supplemento di prezzo.

La convenzione di «pensione» viene solitamente accordata per un soggiorno di almeno tre giorni.

Art. 9 - Danni arrecati all'albergo dal cliente

I danni provocati dal cliente all'albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

Art. 10 - Oggetti dimenticati/ritrovati

Nel caso di oggetti dimenticati e/o ritrovati all'interno della struttura ricettiva, prima di riconsegnarli al Sindaco, ai sensi dell'art 927 c.c., il titolare in assenza di un regolamento comunale che disciplini tali aspetti, può trattenere quanto dimenticato e/o rinvenuto per almeno tre mesi ai fini di favorire la restituzione.

Nel caso di oggetti dimenticati e/o ritrovati all'interno della struttura, riconducibili ad un determinato ospite, il titolare della struttura lo contatta ai fini della restituzione.